



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, recante *“Provvedimenti per la cooperazione”* ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che ha stabilito, tra l'altro, che i modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con Decreto del Ministro delle attività produttive, oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO l'art. 2545 *quaterdecies* c.c., rubricato *“Controllo sulle società cooperative”*;

VISTO il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le modalità di effettuazione della vigilanza sugli enti cooperativi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002;

VISTI il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2015, che aggiorna la modulistica utilizzata nell'attività revisionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 giugno 2017 che aggiorna parte della modulistica utilizzata nell'attività revisionale sulle società cooperative e loro consorzi;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,.....”*

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di società cooperative determinando, in tal modo, la necessità di modificare la modulistica di revisione e ispezione utilizzata nell'attività di vigilanza;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

CONSIDERATA la normativa generale citata impattante sulla materia della vigilanza sugli enti cooperativi;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'aggiornamento e all'integrazione della modulistica relativa alla vigilanza cooperativa;



RITENUTO, altresì, necessario ridefinire alcune delle modalità di effettuazione della attività di revisione al fine di rendere la predetta attività maggiormente conforme alle esigenze di trasparenza e celerità dell'attività di vigilanza;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere un sistema di verbalizzazione digitale dell'attività di vigilanza;

SENTITE le Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo;

D E C R E T A

Art. 1

Campo di applicazione, oggetto e periodicità della revisione

1. Il presente Decreto disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
3. Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
4. La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari. Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all'art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 2

Elenco dei revisori

1. L'Elenco dei revisori è tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti che conseguano l'abilitazione attraverso i corsi organizzati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e coloro che, alla data del presente decreto, risultino già abilitati.
2. Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti nell'Elenco di cui al comma 1. All'atto dell'iscrizione nell'Elenco, al revisore viene attribuito un numero di posizione.



3. L'Elenco si articola in sezioni, una dedicata ai pubblici dipendenti e l'altra ai revisori che prestano attività per conto delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (di seguito Associazioni).
4. Il Ministero, ovvero le Associazioni, rilasciano al revisore un tesserino di identificazione nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di posizione nell'Elenco dei revisori.
5. Per giustificati motivi, collegati anche all'accertata inidoneità allo svolgimento dell'attività revisionale, l'Ufficio competente per la vigilanza può sospendere il revisore, fino all'eventuale, successiva, verifica della sua idoneità.
6. L'Ufficio competente per la vigilanza può cancellare dall'Elenco il revisore qualora si alteri il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione o l'Associazione di appartenenza e lo stesso revisore.
7. Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., richiamato dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la vigilanza. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata dall'Autorità di vigilanza, che può autorizzare lo svolgimento dell'attività ispettiva. In caso di mancata comunicazione, il revisore è cancellato dall'Elenco ed è tenuto a restituire il proprio tesserino di identificazione.

Art. 3

Corsi di abilitazione all'attività di vigilanza

1. I revisori conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza esclusivamente attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza.
2. Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo n. 2382 del Codice Civile.
3. I corsi, la cui durata non può essere inferiore a novanta ore, possono essere svolti in modalità mista, in parte da remoto e in parte in presenza. Essi si concludono con un esame di idoneità, svolto in presenza.

Art. 4

Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni

1. I corsi promossi dalle Associazioni devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero. La richiesta di autorizzazione deve riportare le date e il luogo dell'attività formativa; il programma didattico; le generalità e il titolo di studio dei discenti; le generalità e i requisiti dei docenti.



2. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo aver valutato se i corsi siano idonei a fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative. Il regolare svolgimento dei corsi viene attestato dalla Direzione generale competente per il tramite dell'Ufficio preposto.
3. Le Associazioni, alla conclusione dell'esame di abilitazione, trasmettono al Ministero l'elenco degli idonei ai fini della loro iscrizione nell'Elenco dei revisori.
4. La Commissione esaminatrice viene nominata dall'Associazione e deve essere composta da esperti in materia cooperativa e vigilanza, di cui almeno uno indicato dalla Direzione generale competente.

Art. 5

Attribuzione dell'incarico e modalità di svolgimento della revisione

1. L'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all'uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.
2. Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., richiamato dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la vigilanza.
3. La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato.
4. La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente. Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
5. Gli enti assoggettati a revisione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell'ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
6. Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
7. Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.



Art. 6

Verbale di revisione - sezione rilevazione

1. Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all'art. 13 del presente Decreto. Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l'apposizione di firma digitale. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
2. Al termine delle verifiche, il revisore ha l'obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l'incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione. Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
3. Qualora all'esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato. Quest'ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
4. L'Autorità di vigilanza competente o l'Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l'eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell'attività revisionale. Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico. Resta ferma la possibilità di disporre l'annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
5. Entro 15 giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all'Autorità di vigilanza o all'Associazione. In caso di accoglimento totale o parziale l'Autorità di vigilanza o l'Associazione potrà disporre l'annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.

Art. 7

Verbale di revisione – sezione accertamento - modalità di svolgimento dell'accertamento

1. La fase di accertamento è, di regola, svolta da remoto, mediante strumenti informatici che assicurino l'instaurazione del contraddittorio, previa acquisizione della documentazione attestante l'adempimento delle diffide impartite.
2. Laddove le circostanze concrete lo richiedano, il revisore potrà svolgere l'accertamento in presenza, dandone adeguata motivazione all'interno del verbale.
3. Entro dieci giorni dal termine delle verifiche, il revisore ha l'obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione accertamento, sottoscritto digitalmente dalle parti, al soggetto che ha conferito l'incarico.



4. Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
5. Entro 15 giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all'Autorità di vigilanza o all'Associazione. In caso di accoglimento totale o parziale l'Autorità di vigilanza o l'Associazione potrà disporre l'annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.

Art. 8

Relazione di mancata revisione/accertamento

1. Nel caso di accertata impossibilità allo svolgimento dell'attività di vigilanza, dovuta al comportamento ostativo o comunque all'irreperibilità del legale rappresentante, il revisore redige la relazione di mancata revisione e la trasmette tempestivamente al soggetto che ha conferito l'incarico.
2. Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica all'uopo predisposta.
3. L'impossibilità può ritenersi accertata ove il revisore abbia provveduto a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa, risultante dal registro delle imprese, due PEC: la prima, contenente la notifica dell'incarico di vigilanza, e la seconda contenente la diffida a consentire la revisione.
4. Qualora il predetto indirizzo di posta elettronica certificata risulti inesistente o non valido, il tentativo di contatto deve essere effettuato mediante l'invio della diffida tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società.
5. Nel caso in cui l'impossibilità di contattare la cooperativa si manifesti in fase di accertamento, il revisore redige la relazione di mancato accertamento previa trasmissione della diffida con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

Art. 9

Conclusione della revisione cooperativa

1. L'Autorità di vigilanza o le Associazioni che attribuiscono l'incarico, su richiesta dell'ente revisionato, dopo aver valutato la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, possono certificare o attestare la positiva conclusione dell'attività di vigilanza.
2. Una copia delle attestazioni di revisione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'Associazione interessata, all'Autorità di vigilanza.



Art. 10

Adozione del provvedimento proposto

1. Al termine delle verifiche, l'Autorità di vigilanza, valutata la proposta del revisore, adotta il provvedimento ritenuto congruo in base alle risultanze dell'attività di vigilanza.
2. Al termine delle verifiche, qualora il revisore incaricato da un'Associazione, ravvisi i presupposti per l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 12 del D.lgs 220/02, ha l'obbligo di trasmettere il verbale con la proposta all'Associazione che ha conferito l'incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
3. L'Associazione, ricevuto il verbale con proposta di provvedimento e valutata la ricorrenza dei presupposti per la sua adozione, lo trasmette all'Autorità di vigilanza caricandolo sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
4. L'Ufficio ministeriale competente valuta la proposta ricevuta e adotta il provvedimento ritenuto congruo in base alle risultanze dell'attività di vigilanza, dandone comunicazione all'Associazione di rappresentanza.

Art. 11

Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni sono tenute a comunicare, entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione:
 - l'elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
 - l'elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelle, tra esse, che non hanno versato il contributo;
 - l'elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.
2. Si intendono revisionate nel biennio le cooperative nei confronti delle quali la fase di rilevazione, iniziata entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.
3. Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni trasmettono al Ministero una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.
4. La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere gli estremi delle cooperative revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle società cooperative tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.



5. All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di revisionare prioritariamente le cooperative loro associate non vigilate nel biennio precedente.

Art. 12

Durata della revisione.

L'attività revisionale deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico ed entro i successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. La revisione-fase di rilevazione - deve concludersi entro novanta giorni dall'inizio della stessa. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Art. 13

Nuova modulistica di revisione - società cooperative e loro consorzi

È approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa sulle società cooperative e loro consorzi, di cui ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 14

Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, deve essere prodotta utilizzando il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 15

Diritto di accesso

In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, si applica quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dall'art. 6 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che disciplina i casi di esclusione e limiti all'accesso.

Art. 16

Tutela della riservatezza

Sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne detengano le risultanze.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di esecuzione della vigilanza ordinaria alle società cooperative e loro consorzi, di formazione e di tenuta dell'elenco dei revisori, in contrasto con il presente decreto.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO